



Collegio di Garanzia dello Sport
Seconda Sezione

Prot. n. 00736/2026

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 11/2026, presentato, in data 17 febbraio 2026, dal sig. [omissis], minore di età, rappresentato dai sigg. G. T. e S. G., nella qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale, avente ad oggetto l'impugnazione della decisione della Corte Federale di Appello FIGC n. 0076/CFA-2025-2026 (Registro procedimenti n. 0085/CFA/2025-2026), emessa e notificata il 19 gennaio 2026, con la quale, nel riformare integralmente la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio FIGC-LND, di cui al Comunicato Ufficiale n. 182 del 28 novembre 2025 (che aveva proscioltto il sig. [omissis] e irrogato ammende alle società A.S.D. W3 Maccarese per euro 600,00 e alla società A.S.D. Anguillara Calcio per euro 500,00), è stato accolto il reclamo della Procura Federale FIGC ed è stata irrogata, a carico del sig. [omissis], la squalifica per 13 giornate effettive di gara; a carico della società A.S.D. W3 Maccarese, l'ammenda di euro 1.500,00 e, a carico della società A.S.D. Anguillara Calcio, l'ammenda di euro 1.000,00.

Rigetta il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 22 luglio 2026.

IL PRESIDENTE
F.to Piero Sandulli

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Majo

Depositato in Roma, in data 22 luglio 2026.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face